

CAMEDI s.r.l.

# **Codice etico-comportamentale**

**D.Lgs n. 231/2001**

**Legge Regionale della Lombardia n. 33/2009, art. 13-bis**

**D.G.R. della Lombardia n° IX/3856 del 25/7/2012**

## **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO (COMPLIANCE PROGRAM)**

## INDICE

### PARTE PRIMA: i reati presupposto

- Art. 1. – I reati che fanno sorgere la responsabilità della persona giuridica
- Art. 2. – La capacità preventiva
- Art. 3 – Il principio di effettività

### PARTE SECONDA: la mappatura del rischio

- Art. 4 – Le aree di attività di CAMEDI e i criteri per la mappatura del rischio
- Art. 5 – La mappatura del rischio dell'AREA AMMINISTRATIVA
- Art. 6 – La mappatura del rischio dell'AREA CLINCA

### PARTE TERZA: le misure preventive

- Art. 7 – La valutazione del rischio-reato rilevato e la priorità degli interventi correttivi
- Art. 8 – Misure preventive rischi maggiori dell'AREA AMMINISTRATIVA
- Art. 9 – Misure preventive rischi maggiori dell'AREA CLINCA
- Art. 10 – Il *whistleblower*

### PARTE QUARTA: il sistema sanzionatorio

- Art. 11 – Le sanzioni per i soci, rappresentanti, amministratori e direttori
- Art. 12 – Le sanzioni per i dipendenti, collaboratori e consulenti
- Art. 13 – Le sanzioni per coloro che operano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- Art. 14 – Le sanzioni per i fornitori di CAMEDI

### PARTE QUINTA: l'Organismo di Vigilanza

- Art. 15 – La composizione e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CAMEDI
- Art. 16 – Rinvio al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

## **Premessa al *Modello di Organizzazione e Controllo***

La società CAMEDI s.r.l. intende garantire il rispetto dei principi etici enunciati nel Codice Etico e in particolare garantire il rispetto della Legge nell'esercizio delle proprie attività.

CAMEDI rifugge qualsiasi forma di profitto o di vantaggio, patrimoniale e non patrimoniale, che non sia realizzato nel pieno rispetto della Legge e dei principi etici anzi richiamati.

CAMEDI non tollera che i propri soci, rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori e più in genere che chiunque intrattenga rapporti con l'ente commetta atti che siano contrari alla Legge e ai principi etici che ispirano l'attività della società.

In tale quadro, CAMEDI si è dotata di un sistema di certificazione della qualità.

A tal fine CAMEDI adotta il presente *Modello di Organizzazione e Controllo* [d'ora innanzi anche solo: *il Modello*] e con esso nomina l'*Organismo di Vigilanza* [d'ora innanzi anche solo: l'OdV], organismo dell'ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo, secondo la previsione dell'art. 6 del D.Lgs n. 231\2001, al quale spetta il compito di verificare l'adeguatezza delle misure preventive adottate con il presente modello ed eventualmente, ove ne ravvisasse l'opportunità, di proporre a Consiglio di Amministrazione di CAMEDI una modifica o un'integrazione del Modello.

CAMEDI con l'adozione del *Codice Etico-Comportamentale*, composto dal *Codice Etico (Ethical Code)* e dal *Modello di Organizzazione (Compliance Program)*, intende dotarsi degli strumenti preventivi di compliance previsti dal D.Lgs n. 231\2001, nonché richiamati dall'art. 13-bis della Legge Regionale della Lombardia n. 33\2009 e in particolare dalla D.G.R. della Lombardia n° IX/3856 del 25/7/2012 relativa ai requisiti d'accreditamento, secondo le successive indicazioni di cui alla D.G.R. n. 1185\2013 (linee-guida 2014).

## **PARTE PRIMA**

### **I reati presupposto CAMEDI**

#### **Art. 1 – I reati che fanno sorgere la responsabilità amministrative della persona giuridica**

Sono nel presente articolo indicati i reati previsti dal D.Lgs n. 231\2001, ossia i *reati-presupposto*, i quali – se venissero commessi nell’interesse o a vantaggio di CAMEDI – potrebbero far sorgere la responsabilità amministrativa della persona giuridica derivante da reato sanzionata dal citato Decreto.

CAMEDI intende adottare tutte le misure preventive possibili affinché né tali condotte, né i loro prodromi, vengano commessi da propri soci, rappresentanti, amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori e in ogni caso non accetta di poter trarre, per alcuna ragione o causa, qualsiasi tipo di vantaggio – patrimoniale e non patrimoniale, diretto o indiretto – da condotte che siano contrarie alla legge e in particolare alla legge penale, in virtù dei principi espressi nel Codice Etico, ai quali l’attività quotidiana di CAMEDI s’ispira.

I reati che fanno sorgere la responsabilità della persona giuridica nell’Ordinamento italiano sono elencati in via sintetica nel seguente prospetto:

- 1) i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs n. 231\2001, secondo le modifiche della Legge n. 190\2012);
- 2) i delitti informatici e trattamento illecito di dati, (art. 24-bis del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall’art. 7 della Legge n. 48\2008);
- 3) i delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 94\2009.);
- 4) i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs n. 231\2001, , introdotto dall’art. 6 della Legge n. 350/2001, come modificato dall’art. 17 della Legge n. 99\2009);
- 5) i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis-1 del D.Lgs n.

Camedi S.rl. - C.f. e P.Iva 05920700969 – [www.camedi.it](http://www.camedi.it) – Pag. 4 di 22

Il Modello di Organizzazione e Controllo ( Compliance Program ) - Versione n. 2 del 12/2/2014

231\2001, , introdotto dall'art. 17 della Legge n. 99/2009);

- 6) i reati in materia societaria, ivi compresa la c.d. corruzione tra privati ex art. 2635 C.C. (art. 25-ter del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 61/2002, secondo la modifica, da ultimo, della Legge n. 190\2012);
- 7) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dalla Legge n. 7/2003);
- 8) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1 del D.Lgs n. 231\2001, , introdotto dall'art. 3 della Legge n. 7\2006);
- 9) i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D.Lgs n. 231\2001, , introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228\2003, modificato dall'art. 10 L. 38\2006);
- 10) i delitti di abusi di mercato (art. 25-sexies del D.Lgs n. 231\2001, , introdotto dall'art. 9 della Legge n. 62/2005);
- 11) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, (art. 25-septies del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall'art. 9 della Legge n. 123/2007, modificato dall'art. 300 del D. Lgs. 81/2008);
- 12) i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall'art. 63 del D.Lgs n. 231/2007);
- 13) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall'art. 15 Legge n. 99\2009);
- 14) il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall'art. 4 Legge n. 116/2009, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 121\2011);
- 15) i reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs n. 231\2001, introdotto

dall'art. 2 Legge n. 121/2011);

16) il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del D.Lgs n. 231\2001, introdotto dall'art. 2 Legge n. 109/2012);

17) i reati transnazionali (richiamo al D.Lgs n. 231\2001 contenuto nella Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

## **Art. 2. – La capacità preventiva e la misura della colpa dell'ente**

CAMEDI è consapevole che la propria capacità preventiva di condotte che possano integrare le fattispecie di reato anzi esposte – o anche solo i loro prodromi – è il mezzo giuridico che consente di elidere l'elemento soggettivo del reato, rendendolo così non attribuibile alla persona giuridica.

Il criterio preventivo deve essere differente a seconda che uno dei reati-presupposto venga commesso da un soggetto in posizione apicale oppure da un soggetto sottoposto all'altrui direzione. Nel primo caso il modello di organizzazione deve prevedere misure idonee a essere superate unicamente con mezzi fraudolenti.

CAMEDI, in ragione delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative, adotta le misure preventive indicate nel presente modello, che si integrano e sistematizzano le regole e procedure già esistenti [**allegato 1**] e costituiscono un ulteriore passo in avanti nel percorso già intrapreso di disciplina interna volto a garantire la qualità complessiva dell'attività aziendale.

## **Art. 3 – Il principio di effettività**

CAMEDI intende garantire il rispetto dei principi etici e l'effettiva adesione dell'attività dell'ente alla Legge.

Tale attività si realizza mediante:

- mappatura delle aree a rischio, tenendo conto delle fattispecie di reato a maggior rischio di verifica nelle singole aree aziendali;
- individuazione delle relative procedure e integrazione tra il sistema di qualità e la prevenzione dei reati di cui al presente modello;

- informazione e formazione a tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con CAMEDI in ordine alle norme etiche adottate;
- garanzia di libero esercizio della segnalazione da parte di chiunque verso l'OdV;
- adozione e disciplina di adeguati strumenti sanzionatori, sia di natura disciplinare per i dipendenti, sia di natura contrattuale per gli altri soggetti;
- costante monitoraggio dell'effettivo rispetto dei principi etici e delle misure preventive da parte di CAMEDI ed eventuale aggiornamento delle misure ove occorra;
- garanzie di professionalità e autonomia dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 231\2001 e dell'art. 13-bis della L.R. della Lombardia n. 33\2009.

**PARTE SECONDA**  
**La mappatura del rischio**

**Art. 4 – Le aree di attività di CAMEDI e i criteri per la mappatura del rischio**

CAMEDI, in ragione delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231\2001, ha svolto una mappatura del rischio della propria attività, articolata nelle seguenti aree aziendali, definite nell'organigramma:

AREA AMMINISTRATIVA	DIREZIONE Gestione qualità Amministrazione Acquisti Commerciale
AREA CLINICA	DIREZIONE SANITARIA Assistenza domiciliare Attività medica e fisioterapica Medicina del lavoro Attività odontoiatriche

La valutazione è svolta considerando due fattori: da un lato il rischio di verificazione del reato e dall'altro la sua gravità, secondo la seguente formula:

$$\mathbf{R [rischio]} = \mathbf{P [probabilità]} \times \mathbf{D [importanza della lesione del bene giuridico protetto]}$$

I parametri di identificazione del rischio sono i seguenti e sono calcolati tenendo conto:

fattore P: probabilità di verificazione non solo della condotta avente rilevanza penale, ma anche di possibili condotte prodromiche.

P=0	verificazione impossibile
P=1	verificazione molto poco probabile
P=2	Verificazione con un discreto livello di probabilità
P=3	Verificazione altamente probabile



fattore D: identificazione dell'importanza della lesione del bene giuridico protetto dalla norma penale tengono conto sia dell'importanza oggettive del bene giuridico protetto, sia dell'entità della sua lesione.

P=1	Bene giuridico di rilievo non fondamentale \ lesione limitata del bene giuridico
P=2	Bene giuridico rilevante \ lesione significativa del bene giuridico
P=3	Bene giuridico fondamentale \ lesione grave del bene giuridico

Il valore risultante dalla mappatura del rischio può variare da 0 a 9.

CAMEDI è consapevole che la valutazione del rischio, ben lungi dall'essere un *quid* statico, deve essere costantemente verificata e aggiornata in relazione ai mutamenti organizzativi e all'eventuale verificarsi di *eventi sentinella*.

La seguente tabella dà conto dell'attività di mappatura del rischio svolta da CAMEDI alla data del 10 febbraio 2014.

#### **Art. 5 – La mappatura del rischio dell'AREA AMMINISTRATIVA**

La seguente tabella riporta le risultanze dell'attività di mappatura del rischio effettuata da CAMEDI sulla propria area amministrativa, secondo i criteri individuati nel precedente articolo

<b>Reati presupposto D.Lgs n. 231\2001</b>	<b>P e D</b>	<b>R</b>
<b>1) I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	<b>P=2</b> D=3	<b>6</b>
<b>2) i delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<b>P=3</b> D=1	<b>3</b>
<b>3) i delitti di criminalità organizzata</b>	<b>P=1</b> D=3	<b>3</b>
<b>4) i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in</b>	<b>P=1</b>	<b>1</b>

<b>bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b>	<b>D=1</b>	
<b>5) i delitti contro l'industria e il commercio</b>	<b>P=1</b> D=2	<b>2</b>
<b>6) i reati in materia societaria</b>	<b>P=1</b> D=2	<b>2</b>
<b>7) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	<b>P=0</b> D=3	<b>0</b>
<b>8) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	<b>P=0</b> D=3	<b>0</b>
<b>9) i delitti contro la personalità individuale</b>	<b>P=0</b> D=3	<b>0</b>
<b>10) i delitti di abusi di mercato</b>	<b>P=1</b> D=2	<b>2</b>
<b>11) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche</b>	<b>P=1</b> D=3	<b>3</b>
<b>12) i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b>	<b>P=1</b> D=3	<b>3</b>
<b>13) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<b>P=1</b> D=1	<b>1</b>
<b>14) il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>P=1</b> D=3	<b>3</b>
<b>15) i reati ambientali</b>	<b>P=2</b> D=2	<b>4</b>
<b>16) il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è</b>	<b>P=1</b>	<b>2</b>

<b>irregolare</b>	D=2	
<b>17) i reati transnazionali</b>	<b>P=1</b>	<b>3</b>
	D=3	

#### **Art. 6 – La mappatura del rischio dell'AREA CLINCA**

La seguente tabella riporta le risultanze dell'attività di mappatura del rischio effettuata da CAMEDI sulla propria area clinica, secondo i criteri individuati nell'art. 4.

<b>Reati presupposto D.Lgs n. 231\2001</b>	<b>P e D</b>	<b>R</b>
1) I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P=2 D=3	6
2) i delitti informatici e trattamento illecito di dati	P=3 D=2	6
3) i delitti di criminalità organizzata	P=1 D=3	3
4) i reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	P=0 D=3	0
5) i delitti contro l'industria e il commercio	P=1 D=2	2
6) i reati in materia societaria	P=0 D=2	0
7) i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	P=0 D=3	0
8) le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	P=1 D=3	3

9) i delitti contro la personalità individuale	P=1 D=3	3
10) i delitti di abusi di mercato	P=1 D=2	2
11) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	P=2 D=3	6
12) i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	P=1 D=3	3
13) i delitti in materia di violazione del diritto d'autore	P=1 D=1	1
14) il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	P=1 D=3	3
15) i reati ambientali	P=2 D=2	4
16) il reato d'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	P=1 D=2	2
17) i reati transnazionali	P=1 D=3	3

**PARTE TERZA**  
**le misure preventive**

**Art. 7 – La valutazione del rischio-reato rilevato e la priorità degli interventi correttivi**

CAMEDI, sulla scorta del rischio rilevato nella mappatura di cui alla parte seconda del presente modello di organizzazione, individua le misure preventive da introdurre, secondo i seguenti parametri.

Livello di rischio misurato	Priorità e incisività della prevenzione
0	<u>Rischio-reato assente</u> CAMEDI ritiene tecnicamente impossibile la verifica di tale reato nel proprio interesse o vantaggio da parte di persone fisiche ad essa afferenti. Non occorre pertanto alcuna misura preventiva.
Da 1 a 3	<u>Rischio-reato sostanzialmente controllato.</u> Le misure organizzative già adottate nel contesto aziendale o imposte di discipline di settore sono da ritenersi idonee alla prevenzione e ad evitare la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio di CAMEDI, sia per i soggetti apicali (ossia superabili con l'elusione fraudolenta) che non apicali. Occorre in ogni caso garantire un costante monitoraggio sulla loro adeguatezza nel tempo.
Da 4 a 6	<u>Rischio-reato parzialmente non controllato.</u> Il sistema preventivo potrebbe essere implementato. Occorre nell'ordine di priorità dare la precedenza ai beni giuridici di maggior rilievo, come la vita e l'incolumità, aumentando la compliance

	dell'ente con specifiche misure. Fondamentale il controllo nel tempo dell'effettività della prevenzione.
Da 7 a 9	<u>Rischio-reato elevato e non controllato.</u> In tali ipotesi, CAMEDI deve adottare nel più breve tempo possibile misure preventive idonee, anche di carattere emergenziale, modificando la propria organizzazione aziendale e giungendo finanche a interrompere l'attività ove non sia possibile eliminare o ridurre altrimenti il rischio. Il vaglio delle misure preventive deve essere effettuato a scadenza strette e sempre vagliato nel tempo.

#### **Art. 8 – Misure preventive dei rischi rilevati nell'AREA AMMINISTRATIVA**

Il seguente prospetto prende in specifica considerazione, per l'area amministrativa di CAMEDI, le ipotesi di reato risultate dalla mappatura del rischio con indice superiore a 3.

Per tali ambiti sono illustrate le ragioni della valutazione e sono specificate le misure preventive specifiche introdotte.

<b>Reati presupposto D.Lgs n. 231\2001</b>	<b>P e D</b>	<b>R</b>
1) I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P=2 D=3	6
Il rischio di verifica è connesso ai rapporti con la P.A. necessari per l'esercizio dell'attività sanitaria (c.d. accreditamento) e connessi ai rapporti, anche contrattuali, che possono intercorrere. Pur a fronte dell'esito positivo delle prime attività di verifica, si preferisce prudenzialmente mantenere il livello di rischio misurato in fase di redazione del modello.		
Il valore di rischio deriva principalmente dall'importanza del bene giuridico		

protetto dalla norma penale.

Possono al fine di ridurre il rischio, essere introdotte le seguenti misure preventive:

- Controllo periodico dei flussi finanziari
- Valutazione a campione delle motivazioni dei provvedimenti amministrativi e delle sussistenze dei relativi presupposti;
- Valutazione di eventuali provvedimenti sanzionatori e risultanze di controlli
- Verifica della regolarità e conformità nell'erogazione del servizio per quanto concerne l'ADI (rischio analogo anche per l'area clinica).

2) i reati ambientali	P=2	4
	D=2	

Il rischio di verifica è connesso all'impiego di sostanze e all'uso di apparecchiature tipiche del contesto sanitario.

Possono al fine di ridurre il rischio, essere introdotte le seguenti misure preventive:

- verifica della completezza della documentazione contrattuale e amministrativa in materia di smaltimento di rifiuti.

#### **Art. 9 – Misure preventive rischi maggiori dell'AREA CLINCA**

<b>Reati presupposto D.Lgs n. 231\2001</b>	<b>P e D</b>	<b>R</b>
1) I reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	P=2 D=3	6

Il rischio di verifica è connesso ai rapporti con la P.A. necessari per l'esercizio dell'attività sanitaria (c.d. accreditamento) e alle certificazioni rilasciate in ambito sanitario.

Il valore di rischio elevato della valutazione deriva principalmente

dall'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale.

Possono al fine di ridurre il rischio, essere introdotte le seguenti misure preventive:

- Valutazione a campione;
- Verifica della regolarità e conformità nell'erogazione del servizio per quanto concerne l'ADI (rischio analogo anche per l'area amministrativa);
- Valutazione di eventuali provvedimenti sanzionatori e risultanze di controlli

2) i delitti informatici e trattamento illecito di dati	P=3 D=2	6
---	------------	---

Il rischio di verifica è connesso principalmente alla raccolta e al trattamento di dati personali e sensibili di pazienti e alla gestione della documentazione sanitaria.

Pur non essendo le fattispecie sanzionatorie previste dal D.Lgs n. 196\2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) espressamente richiamate nel D.Lgs n. 231\2001, CAMEDI intende porre particolare attenzione alla gestione della documentazione sanitaria e pertanto, tenuto conto della possibile gravità della lesione del bene giuridico della riservatezza, ritiene opportuno integrare la prevenzione dei reati-presupposto con la tutela della riservatezza dei pazienti.

Il valore di rischio elevato della valutazione deriva peraltro dall'elevata probabilità di verifica della condotta, stante l'attività quotidiana di raccolta di tali dati.

Possono al fine di ridurre il rischio, essere introdotte le seguenti misure preventive:

- verifica dell'adeguatezza dei consensi al trattamento dati rilasciati dai pazienti;
- valutazione in ordine alla possibilità di implementare le procedure di



sicurezza relative alla gestione degli archivi di dati sensibili di pazienti;

- formazione del personale sanitario operante presso CAMEDI in ordine alle misure preventive e alle responsabilità

CAMEDI ha avviato in collaborazione con l'OdV un percorso di verifica della modulistica aziendale adottata.

CAMEDI ha inoltre provveduto a notificare al Garante l'avvio dell'attività di e-commerce tramite il sito [www.camedishop.it](http://www.camedishop.it)

3) i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche	P=2 D=3	6
---	------------	---

Il rischio di verificazione è connesso all'impiego di personale che svolge mansioni esposte a rischi specifici rilevanti, situazione tipica dei contesti sanitari.

Il valore di rischio elevato della valutazione deriva principalmente dall'importanza del bene giuridico protetto dalla norma penale, ossia la vita e l'incolumità dei lavoratori.

Possono al fine di ridurre il rischio, essere introdotte le seguenti misure preventive:

- procedure di verifica sull'uso dei DPI nell'attività quotidiana e attivazione di eventuali sanzioni;
- esame della valutazione svolta in ordine allo stress lavoro-correlato e adozione di misure preventive;

4) i reati ambientali	P=2 D=2	4
-----------------------	------------	---

Il rischio di verifica è connesso all'impiego di sostanze e all'uso di apparecchiature tipiche del contesto sanitario.

Possono al fine di ridurre il rischio, essere introdotte le seguenti misure preventive:

- verifica del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle società che smaltiscono i rifiuti;
- verifica del corretto funzionamento della dotazione tecnica presente presso CAMEDI

### **Art. 10 – Il whistleblower**

CAMEDI al fine di garantire la massima effettività possibile al sistema di prevenzione dai reati, introduce la possibilità per chiunque di segnalare direttamente all'Organismo di Vigilanza ex art. 6 del D.Lgs n. 231\2001, previsto dal presente modello ai successivi articoli 15 e 16.

In particolare la segnalazione potrà essere effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica:

[camediodv@libero.it](mailto:camediodv@libero.it)

L'accesso alla predetta casella e-mail sarà consentito solamente ai componenti dell'Organismo predetto, i quali sono tenuti – secondo il regolamento interno dell'Organismo e secondo le norme delle rispettive norme di deontologia professionale – al più assoluto riserbo.

Sono consentite anche le segnalazioni in forma anonima, sebbene l'assenza di sottoscrizione nominativa del segnalante, salvo che non sia adeguatamente motivata, debba essere presa in considerazione dall'Organismo al fine di valutare l'attendibilità della segnalazione.

Chiunque effettua segnalazioni all'OdV non può subire, per tale ragione, alcun pregiudizio personale o professionale.

Dell'esistenza della casella e-mail e della facoltà di effettuare segnalazioni è data comunicazione a tutti gli stakeholders nelle rispettive discipline contrattuali.



**PARTE QUARTA**  
**Il sistema sanzionatorio**

**Art. 11 – Le sanzioni per i soci, rappresentanti, amministratori e direttori**

I soggetti apicali di CAMEDI, individuabili nei soci, negli amministratori e nel direttore sanitario s'impegnano, mediante la sottoscrizione di apposita clausola o appendice contrattuale al rispetto dei principi sanciti nel codice etico e delle misure preventive indicate nel presente modello e nella documentazione aziendale.

Dette clausole devono prevedere che la commissione di atti che integrano fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231\2001 o anche solo di condotte ad essi prodromiche possono comportare la risoluzione del rapporto contrattuale, con l'obbligo di rifondere alla società i danni che ne siano derivati, anche in termini di danno all'immagine.

I soggetti apicali di CAMEDI, anche in ragione delle sue caratteristiche costitutive e dimensionali, sono consapevoli che il loro comportamento impegna la volontà dell'ente e costituisce esempio per tutti gli altri lavoratori che con l'ente si trovano a collaborare.

**Art. 12 – Le sanzioni per i dipendenti, collaboratori e consulenti**

La commissione di atti che integrano fattispecie di reato previste dal D.Lgs n. 231\2001 o anche solo di condotte ad essi prodromiche sono sanzionate, avuto riguardo alla gravità del caso concreto, in conformità con le disposizioni normative e contrattuali vigenti per i lavoratori dipendenti.

Per i collaboratori e i consulenti il rispetto dei principi etici e delle misure preventive previste dal modello di organizzazione e controllo costituisce – come deve essere previsto nei relativi rapporti contrattuali – inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati, anche in termini di danno all'immagine.

### **Art. 13 – Le sanzioni per coloro che operano nei rapporti con la Pubblica Amministrazione**

Per tutti coloro, che a vario titolo e indipendentemente dai ruoli rivestiti, si trovino a interagire, per conto o a favore di CAMEDI, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono tenuti al più stretto rispetto delle norme pubblicistiche in materia di procedimento amministrativo e ad esercitare diritti e facoltà nel rispetto dei principi dell'Ordinamento.

In particolare, costoro debbono conoscere e rispettare le previsioni in materia di prevenzione della corruzione previste dalla Legge n. 190\2012 e dai provvedimenti normativi conseguenti, tra i quali gli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs n. 33\2013 e di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi di cui al D.Lgs n. 39\2013, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 62\2013 (*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*) e i relativi provvedimenti amministrativi adottati da ciascuna amministrazione (programma della trasparenza, piano anticorruzione, codice disciplinare, eventuale applicazione sperimentale del D.Lgs n. 231\2001 ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. della Lombardia n. 33\2009)

### **Art. 14 – Le sanzioni per i fornitori di CAMEDI**

Coloro che a qualunque titolo, ragione o causa, forniscono beni o servizi a CAMEDI sono tenuti al rispetto dei principi di cui al Codice Etico e alle misure preventive previste nel presente modello di organizzazione.

Il mancato rispetto di tali disposizioni – come deve essere previsto nei relativi rapporti contrattuali – costituisce inadempimento contrattuale sanzionabile con la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fatto salvo il risarcimento dei danni cagionati, anche in termini di danno all'immagine.

**PARTE QUINTA**  
**l'Organismo di Vigilanza**

**Art. 15 – La composizione e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza di CAMEDI**

CAMEDI, con provvedimento dell' Amministratore Unico, in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs n. 231\2001 nomina per un periodo indicativamente di tre anni un Organismo di Vigilanza al quale riconosce la più ampia autonomia e al quale garantisce l'esercizio di poteri di iniziativa e di controllo in ordine a ogni profilo dell'ente.

All'OdV non può essere opposta alcuna forma di segreto né debbono essere tenute nascoste circostanze presenti o passate che possano avere un risvolto in ordine all'effettività delle misure preventive.

CAMEDI, in ragione delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative, opta per una composizione monocratica dell'OdV.

Al fine di disporre della più ampia autonomia e di un elevato livello di professionalità, CAMEDI individua l'OdV in un professionista esterno all'ente, scelto tra esperti in materie giuridiche. Il profilo del soggetto che assume l'incarico di OdV di CAMEDI deve essere in possesso di laurea specialistica in giurisprudenza e avere specifica esperienza in ambito sanitario, in particolare per l'applicazione in enti del SSN del D.Lgs n. 231\2001. È preferibile il possesso del titolo di avvocato e l'iscrizione al relativo ordine professionale da almeno tre anni.

Le competenze anzidette devono essere adeguatamente rilevate dal *curriculum* professionale.

L'OdV si avvale di personale della Società che assume le funzioni di segretario e cura la tenuta dei verbali e della documentazione.